



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2008
(OR. en)**

6851/08

**UD 29
FISC 23
TDC 4**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune**

REGOLAMENTO (CE) n. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹, prevede l'applicazione di un dazio forfettario del 3,5% *ad valorem* alle merci contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR.
- (2) Il dazio forfettario del 3,5% *ad valorem* e il massimale di 350 EUR sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 866/97 del Consiglio, del 12 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica². Da allora queste disposizioni non sono più state modificate.
- (3) Dal 1997 le aliquote del dazio doganale per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato ad un altro privato sono state ridotte di circa il 20%. È pertanto appropriato ridurre l'aliquota forfettaria di un punto percentuale, portandola al 2,5%. È opportuno che tale aliquota sia applicata solo alle merci importate per le quali la tariffa doganale comune non reca la menzione "esenzione".

¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 1352/2007 (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

² GU L 124 del 16.5.1997, pag. 1.

- (4) Considerato l'andamento dell'inflazione all'interno e all'esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno aumentare il massimale a 700 EUR al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1) Il punto D.1 è sostituito dal seguente:

"1. Un dazio forfettario del 2,5% *ad valorem* è applicabile alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 2,5% è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione "esenzione" e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali¹.

- 2) Nel punto D.3 i termini "negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83" sono sostituiti dai termini "negli articoli da 29 a 31 e nell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83".
- 3) Nel punto D.4 "350 €" è sostituito da "700 EUR".
- 4) Nel punto D.5 "350 €" è sostituito da "700 EUR".

¹ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
